



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

Progetto “SUP.R.EME. 2”

Interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato

Schema accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241

CUP: G29G23000930007



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

Tra

La Regione Calabria (codice Fiscale n. 02205340793) d'ora in poi denominata Regione, in persona del dott. _____, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento _____, domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede legale della Cittadella Regionale, Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro.

E

Il Comune di _____ (codice Fiscale n. _____), d'ora in poi denominato Beneficiario, nella persona del Dott. _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica in _____ presso la sede legale del _____

E

Il Comune di _____ (codice Fiscale n. _____), d'ora in poi denominato Beneficiario, nella persona del Dott. _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica in _____ presso la sede legale del _____

Premesso che

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- c) la Regione Calabria ed i Comuni di _____ hanno reciproco interesse a contrastare lo sfruttamento lavorativo dei migranti e, a tale scopo, hanno già avviato collaborazione per la realizzazione e/o la programmazione di interventi nel medesimo ambito;
- d) la messa a punto di interventi sulla tematica di cui trattasi rientra nelle esigenze di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- e) l'interesse di cui al precedente punto c) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- f) l'intervento risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dei Comuni;
- g) la Regione è beneficiaria di un nuovo finanziamento per il prosieguo dei progetti SUP.R.EME. e P.I.U. – SUP.R.EME. assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

- h) i Comuni di _____ hanno riscontrato positivamente all'invito alla collaborazione da parte della Regione per la definizione di una proposta di intervento per i territori di competenza;
- i) con Decreto n. n. 7519, del 31/05/2024, la Regione ha approvato di procedere alla stipula di Accordo ex art. 15 Legge 241/90 con i Comuni di Cassano allo Jonio, Corigliano-Rossano, Rosarno, San Ferdinando e Taurianova per la realizzazione del progetto "Su.Pr.Eme. 2" sui territori della Piana di Gioia Tauro e della Piana di Sibari, previa acquisizione e approvazione dei relativi progetti integrati per le due Piane;
- l) con Decreto n. _____ del __/__/2024 la Regione ha approvato la proposta progettuale dei Comuni _____ per l'importo di € _____;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'attività

1.1 Oggetto del presente Accordo è la realizzazione delle attività della proposta progettuale, che qui si intende integralmente richiamata unitamente al Piano finanziario di spesa, presentata dal Beneficiario nell'ambito del finanziamento assegnato alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il progetto "SUP.R.EME.2".

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

2.1 Il Beneficiario si obbliga alla realizzazione delle attività di propria competenza, secondo le modalità previste nella proposta progettuale approvata e nel rispetto delle regole di gestione dei finanziamenti FAMI 2021/2027 e PON Inclusione 2021/2027, da considerarsi parte integrante del presente accordo.

2.2 Per la realizzazione del progetto e la gestione delle azioni previste dal presente articolo e dall'intero Accordo il Beneficiario costituirà una struttura di coordinamento e monitoraggio che si rapporterà in forma unitaria con la Regione Calabria.

2.3 In particolare, il Beneficiario si impegna ad eseguire quanto segue:

- a) predisposizione e invio alla Regione degli atti dei documenti e delle informazioni richieste dal Ministero, con particolare riferimento ai pagamenti;
- b) informazione alla Regione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- c) comunicazioni alla Regione delle eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- d) in caso di controlli, audit e valutazioni, reperimento e messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- e) individuazione di specifiche modalità di confronto e di collaborazione con ogni attore coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali, in coerenza con quanto indicato nella proposta progettuale;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

f) elaborazione dei report sullo stato di attuazione del progetto secondo le modalità e le scadenze indicate dalla Regione;

g) trasmissione alla Regione dei dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto rispettando le modalità e le tempistiche che verranno definite, provvedendo anche alla raccolta dei dati relativi alle attività svolte dagli altri co-beneficiari;

h) trasferimento agli enti partner delle risorse acquisite dalla Regione Calabria entro 60 giorni dal ricevimento.

2.4 Il Beneficiario acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto non realizzati in proprio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

2.5 Il Beneficiario si impegna, altresì, a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, per il termine di n. ____ anni, garantendone il libero accesso agli organi di controllo regionali o nazionali o comunitari.

Art. 3 – Obblighi della Regione

3.1. La Regione è tenuta a svolgere i seguenti compiti:

a) monitora la coerenza delle azioni progettuali rispetto al Programma di interventi approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

b) svolge funzioni di indirizzo generale, di monitoraggio e di valutazione delle attività;

c) istituisce e coordina eventuali tavoli regionali per lo sviluppo delle azioni.

Art. 4 - Tempi degli interventi e durata dell'Accordo

4.1 Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al _____.

4.2 Per l'avvio degli interventi il Beneficiario trasmetterà apposita comunicazione successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1.

4.2 L'Accordo potrà essere prorogato o rinnovato a naturale scadenza, senza oneri ulteriori, sulla base delle disposizioni ministeriali inerenti la chiusura della procedura, previa espressa conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti e del relativo finanziamento.

4.3 In caso di proroga, le eventuali risorse residue non ancora utilizzate potranno essere spese ai fini dell'attuazione delle medesime attività progettuali previste in Accordo.

4.4 Il mancato rispetto dei termini produrrà il mancato riconoscimento della spesa.

Art. 5 – Modalità di pagamento e rendicontazione

5.1 Il contributo assegnato è onnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto ed è riconosciuto per le attività svolte a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

5.2 Il riconoscimento delle spese relative al contributo assegnato è a costi reali. Le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72.

5.3 Nel rispetto degli obiettivi del presente atto, sulla base dell'andamento del progetto e di eventuali esigenze che dovessero emergere nell'attuazione degli interventi, le parti possono concordare variazioni delle attività e del Piano finanziario.

5.4 Sulla base dell'andamento del progetto e di eventuali disponibilità finanziarie sulla medesima linea di intervento, la Regione si riserva di implementare il contributo assegnato al Beneficiario, fino ad un massimo del 50% di quello assegnato, previa acquisizione dell'integrazione alla proposta operativa ed al piano finanziario.

Sulla base del medesimo andamento progettuale, in particolare per quanto attiene la capacità di spesa del Beneficiario, la Regione si riserva la facoltà di ridurre il contributo assegnato.

5.5 Il contributo sarà trasferito mediante versamento sul/i conto/i del Beneficiario, sulla base del riparto delle risorse del piano finanziario approvato, secondo le seguenti modalità:

a) erogazione a titolo di anticipo fino al 20% dell'importo finanziato, ove richiesta. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo e comunque a seguito di acquisizione delle risorse dal Ministero;

b) erogazione delle successive tranches di finanziamento. La presentazione delle domande di rimborso intermedie è obbligatoria con cadenza semestrale dalla data di inizio attività.

L'importo massimo erogabile dalla Regione cumulativamente tra anticipo e domande di rimborso intermedie è pari al 90% del finanziamento ed è soggetto all'acquisizione delle relative risorse dal Ministero, salvo eventuale disponibilità di bilancio.

Eventuali quote eccedenti la percentuale massima sopra indicata, saranno riconosciute in sede di saldo finale.

Le modalità relative alla liquidazione delle spese saranno dettagliate nella Manualistica di riferimento.

5.6 I pagamenti saranno effettuati solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti. I pagamenti sono subordinati all'accredito della quota da parte del Ministero, salvo eventuale disponibilità di bilancio, e, pertanto, la Regione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, dovuti alla mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi.

5.7 Tutti i pagamenti saranno erogati a favore del Beneficiario sul conto/i corrente/i identificato/i come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):

- Numero del Conto di Tesoreria Unica:
- Numero di conto: in caso di Ente Pubblico con contabilità speciale
- Banca: Banca d'Italia
- Nome dell'intestatario del conto:



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

5.8 Beneficiario dovrà inderogabilmente entro 40 giorni dalla ricezione dell'importo, salvo ritardi giustificati e valutati dalla Regione, trasferire ad ogni partner gli importi di spettanza.

Il Beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Amministrazione dell'avvenuto versamento dei contributi ricevuti ai partner, trasmettendo le relative quietanze di pagamento entro 15 giorni dal trasferimento.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, la Regione si riserva la facoltà di sospendere i successivi pagamenti fino alla dimostrazione dell'effettivo trasferimento del contributo ai partner, nonché di procedere ad una eventuale revoca parziale o totale del finanziamento.

5.9 I crediti derivanti dal presente Accordo non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso o mandati di pagamento a favore di terzi.

Art. 6 - Responsabilità

Il Beneficiario è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e si assume la piena e incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo civile che penale, dello svolgimento generale delle attività, nonché della sua esecuzione. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o a cause ad esso connesse, derivassero a terzi, a cose e/o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a suo totale carico.

Art. 7 – Destinatari

Sono destinatari degli interventi del presente Accordo i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di riferimento.

Art. 8 - Verifiche, revoche e recuperi

8.1 Il Beneficiario e i partner di progetto e gli eventuali subaffidatari potranno essere oggetto di controllo, nelle modalità previste dai Regolamenti, da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, della Regione o di altri organismi di controllo.

8.2 La Regione, in caso di irregolarità sanabili, invierà, a mezzo PEC, al Beneficiario, una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche tali da sanare le difformità riscontrate, con l'indicazione di un termine perentorio.

8.3 La Regione può revocare in tutto o in parte il contributo erogato nel caso di:

- a) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività facente capo al Beneficiario;
- b) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli e alle visite ispettive;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

- d) inadempienza nell'attività di reporting, di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato o tardivo invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni del presente Accordo;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dal presente Accordo;
- g) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 17 e degli obblighi di cui all'art. 18 (Conflitto d'interessi) del presente Accordo;
- h) mancato o tardivo adempimento dell'obbligo di trasferire ad ogni partner gli importi di spettanza, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 5 che precede;
- i) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori o alle tempistiche indicate nel documento di progetto;
- j) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dalle disposizioni del Fondo di riferimento e dal progetto;
- k) riscontrate irregolarità non sanabili;
- l) mancato o tardivo o insufficiente riscontro alle richieste formulate dalla Regione relativamente ad eventuali irregolarità sanabili riscontrate;
- m) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dal presente Accordo.

8.4 La revoca è disposta dalla Regione con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

8.5 Nel caso in cui si debba procedere al recupero di una somma già erogata, il Beneficiario si impegna a restituirla nei termini e nelle modalità previsti dalla Regione.

8.6 La Regione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie applicabili al caso di specie, anche giudiziali.

Art. 9 - Obblighi di pubblicità

9.1 Il Beneficiario si obbliga all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità derivanti dall'impiego di risorse dell'Unione Europea, così come indicati nel Manuale dei beneficiari e nei Regolamenti della linea di finanziamento oggetto del presente Accordo.

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

10.2 Ai fini di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegna a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato al rimborso di cui al presente Accordo e le generalità complete delle persone delegate ad operare, dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione della presente, riporterà il Codice Unico di Progetto G29G23000930007 per le attività imputate sulla quota FAMI 2021/2027 e Codice Unico di Progetto _____ per le attività imputate (Budget di integrazione) sulla quota PON Inclusionione.

Art. 11 Rinuncia al contributo

11.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare alla Regione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

11.2 La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività coerenti con l'obiettivo del progetto per un importo pari o superiore al 50% del finanziamento.

Art. 12 - Sospensione

12.1 La Regione si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, il presente Accordo.

12.2 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 13 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, autorizzati dall'Amministrazione.

12.3 In caso di sospensione non autorizzata del Beneficiario, la Regione si riserva la Facoltà di rimodulare il progetto o, nei casi ritenuti più gravi, di recedere dal presente Accordo.

Art. 13 - Forza maggiore

13.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione impreveduta ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni del presente Accordo, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.

13.2 Non possono essere considerati cause di forza maggiore difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

13.3 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare la Regione senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a tali condizioni.

13.4 Nessuna delle parti del presente Accordo può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.

13.5 In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 12.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

Art. 14 - Protezione dei dati

14.1 Tutti i dati personali contenuti nel presente Accordo, nonché quelli trasmessi dal Beneficiario alla Regione nell'esecuzione dell'Accordo medesimo, saranno trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità d'interesse pubblico connesse all'attuazione del presente documento.

Il Beneficiario assume la veste di titolare del trattamento rispetto ai dati personali – diversi da quelli contenuti nel presente Accordo – di cui verrà in possesso nell'esecuzione del progetto e s'impegna, conseguentemente, al rispetto di tutti i pertinenti obblighi verso gli interessati stabiliti dal richiamato D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario sia un'Organizzazione Internazionale, è tenuto al rispetto in ogni caso e sotto la propria responsabilità delle garanzie di cui al Capo V del citato Regolamento UE, afferenti al trasferimento di dati personali verso Organizzazioni Internazionali.

14.2 Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Accordo, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

14.3 Le parti s'impegnano, altresì, al rispetto di quanto previsto dall' "Allegato 3 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679".

Art. 15 - Riservatezza

15.1 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo.

15.2 L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

15.3 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

15.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di adottare le misure previste dall'art. 8, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 16 - Proprietà e uso dei risultati

16.1 La proprietà di quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita al Beneficiario.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

16.2 Il Beneficiario garantisce alla Regione il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo.

16.3 Il Beneficiario è responsabile del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o know how di terzi e si impegna a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.

Art. 17 - Regole di pubblicità

17.1 Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del contributo dell'intervento, secondo stabilito dalla normativa europea.

17.2 Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Accordo, il Beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del Fondo di riferimento, dello Stato italiano e della Regione Calabria.

17.3 In particolare, il soggetto beneficiario dovrà obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del Fondo di riferimento 2021/2027 (FAMI/PON Inclusionione).

Art. 18 - Conflitto d'interessi

18.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività del presente Accordo.

18.2 Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla Regione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Regione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

Art. 19 - Tutela della privacy

19.1 I dati personali oggetto del presente Accordo saranno trattati dalle parti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR).

Per il trattamento dei dati le parti si impegnano all'utilizzo di apposita informativa ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento.

Art. 20 - Foro competente



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

20.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Catanzaro.

Art. 21 - Rinvio e condizione di accettazione

21.1 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alla normativa in materia di Fondi Comunitari e in particolare del FAMI e del PON Inclusionione.

21.2 La sottoscrizione del presente Accordo equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutti gli atti posti a base e di incondizionata accettazione degli stessi.

Art. 22 – Patto di integrità

22.1 È parte integrante e sostanziale del presente Accordo il Patto di integrità da sottoscrivere da parte del Comune.

Art. 23 - Registrazione

23.1 Il presente Accordo è repertoriato ed è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso.